

PARERI SUI DISEGNI DI LEGGE SUL GIOCO D'AZZARDO

Disegno di legge 13 gennaio 2014, n.6 "Interventi per favorire l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito e contrastare le dipendenze patologiche da gioco"

L'impianto generale di questo disegno di legge rileva una criticità di fondo, in quanto sottolinea in più articoli il contrasto al gioco d'azzardo illecito, ma parallelamente favorisce l'accesso al gioco lecito.

A partire dal titolo e dall'art 1, infatti, appare chiaro come la finalità principale sia la "promozione del gioco responsabile e lecito", finalità che a nostro avviso non è condivisibile, in quanto i rischi di creare dipendenza patologica da gioco d'azzardo sono esattamente gli stessi, sia che si tratti di gioco lecito, sia che si tratti di gioco non lecito.

Fra le molte persone che giocano, con diverse modalità, a giochi d'azzardo leciti o illeciti, alcune sviluppano un problema di dipendenza in quanto non riescono ad utilizzarli in modo consapevole, anche perché i giochi stessi sono predisposti e studiati da esperti nell'ambito della comunicazione, della psicologia e della matematica in modo tale da far tentare e ritentare la fortuna (meccanismi legati al tempo delle giocate, al *near miss*, la quasi vincita, che attiva nel cervello del giocatore le stesse aree neurali della ricompensa che si attivano in caso di vittoria e contribuiscono quindi a ritentare e a rafforzare l'abitudine, etc...).

Riteniamo che sia la Provincia a dover compiere un'azione di tutela dei cittadini e non demandare alla sola responsabilità della persona in situazione di fragilità l'uso consapevole del gioco d'azzardo.

Nei limiti imposti dalla normativa nazionale, è necessario individuare modalità più efficaci di contenimento di questo fenomeno, esploso in maniera assai preoccupante nell'ultimo decennio. La ricorrente differenziazione del disegno di legge tra gioco lecito ed illecito non è significativa visto che le persone che vivono un problema di dipendenza, lo sviluppano prevalentemente utilizzando giochi leciti, come possiamo vedere, quotidianamente nei tabacchini, nei bar e in tanti altri esercizi pubblici, autorizzati da AAMS e dagli organi di controllo competenti, a livello nazionale e locale.

Apprezziamo in maniera particolare all'Art.2 l'aver coinvolto una rete significativa di soggetti pubblici e privati e con competenze e ambiti d'intervento diversi (scuola, sanità, sociale, forze dell'ordine...) proprio perché la problematica del gioco d'azzardo è complessa e necessita di essere affrontata con uno sguardo multidisciplinare.

Al di là di questa premessa generale, più specificatamente vorremmo inoltre segnalare:

Art. 2

comma 1 punto c) adozione di un numero verde

A livello nazionale esiste dal 2009 un numero verde (gestito da FederSerd, all'interno del progetto "Gioca responsabile"). I referenti del progetto, da noi interpellati, hanno confermato che i numeri delle chiamate non fanno ritenere opportuno e sostenibile l'attivazione di un servizio a livello locale, tantomeno su un territorio così limitato come la nostra provincia. La Regione Lombardia ha recentemente approvato la legge n.8 del 21 ottobre 2013 che prevede, fra l'altro l'attivazione di un apposito numero verde, ma si parla di una popolazione residente di oltre 9 milioni di abitanti, a fronte di 500.000 abitanti circa del Trentino.

Per quanto riguarda il nostro territorio, suggeriamo invece di dare opportuna formazione agli operatori di PRONTOSANITA' (848 816 816) servizio dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari già attivo dalle 8.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 13.00, perché siano adeguatamente informati sui servizi cui inviare le persone con problemi di dipendenza da gioco d'azzardo. Al momento attuale il servizio è in funzione e viene pubblicizzato all'interno di sale da gioco e tabacchini (a seguito decreto Balduzzi, l'APSS ha predisposto e diffuso materiale informativo), ma gli operatori di Prontosanita, non sono preparati a dare risposte adeguate e puntuali (aspetto questo che abbiamo rilevato sia chiedendo loro direttamente, sia attraverso le testimonianze di persone con problemi di gioco d'azzardo che hanno utilizzato il n. verde).

punto h) la costituzione di un fondo di solidarietà per sostenere pazienti e famiglie in difficoltà
Non si ritiene opportuno sostenere con misure economiche i pazienti che abbiano sviluppato dipendenza da G.A.P. E' opportuno sottoporre le persone con dipendenza da gioco ad uno stretto controllo sulla gestione del denaro, piuttosto che sostenerla con interventi economici.

Art. 3 Collocazione degli apparecchi da gioco

comma 1

Lasciare libertà ai Comuni di regolamentare le distanze e le limitazioni della collocazione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, coma 6 e 7 può rendere la gestione di questi regolamenti molto complessa. Data la numerosità dei comuni e le dimensioni a volte molto piccole degli stessi, si rischia una forte frammentazione di regolamenti con conseguenti difficoltà applicative, soprattutto laddove comuni limitrofi, con regolamenti diversi, utilizzino lo stesso personale e le stesse forze dell'ordine. Inoltre questa frammentazione rende più fragili le amministrazioni comunali rispetto a possibili ricorsi da parte dei gestori dei sistemi di gioco d'azzardo, come già successo più volte negli anni scorsi, sia in Trentino che nel resto d'Italia.

Art.6 Divieto di pubblicità

Visto il bombardamento pubblicitario cui siamo sottoposti rispetto al gioco d'azzardo ci sembra particolarmente significativo questo articolo.

Art. 7 Formazione dei gestori

Riteniamo maggiormente efficace prevedere l'obbligo e non solo la possibilità di formazione per i gestori e per il personale operante nelle sale da gioco e altri pubblici esercizi.

Proponiamo di togliere l'ultima parte dell'articolo in cui si parla di "sostegno al gioco consapevole e responsabile".

Art. 8 Campagna di informazione e sensibilizzazione

Comma 2 punto b) eliminare "favorire un approccio misurato al gioco"

Art. 9 Valorizzazione degli organismi associativi

Comma 1 Proponiamo di togliere dopo organismi di terzo settore "operanti nel settore dell'educazione alla legalità e della promozione della cittadinanza responsabile".

comma 2 togliere "diffondere la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole", inserire invece "conoscenza dei rischi di dipendenza da gioco d'azzardo e patologie correlate".

Art. 10 Marchio

Condividiamo la proposta di valorizzare gli esercizi commerciali che hanno scelto di non installare meccanismi di gioco d'azzardo.

Infine, come considerazione generale, in questo disegno di legge manca la parte sulle disposizioni finanziarie.

Disegno di legge n.43 "Prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico"

L'impianto generale della proposta, che ha come finalità dichiarata nell'articolo 1 la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza da gioco, anche se lecito, è valido e condivisibile. In particolare riteniamo fondamentale la finalità di prevenzione e di contenimento del fenomeno, oltre naturalmente alla tutela, la cura e la riabilitazione delle persone con dipendenza da gioco problematico e patologico e i loro familiari (art. 1).

Al di là di questa premessa generale, più specificatamente vorremmo segnalare alcune indicazioni e modifiche ai seguenti articoli:

Art.3 Piano provinciale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico

comma 1 lettera c): Come già esposto, non riteniamo opportuno istituire un numero verde per offrire un primo ascolto, ma utilizzare i numeri già esistenti per esempio il Servizio PRONTOSANITA' dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, numero verde gratuito, già pubblicizzato in seguito al decreto Balduzzi in tutti i locali in cui è possibile giocare d'azzardo. Sarebbe invece opportuno inserire la formazione del personale di questo servizio affinché possa fornire ai cittadini utili informazioni rispetto ai servizi offerti dall'APSS e dal privato sociale come cura e riabilitazione per il gioco d'azzardo patologico.

lettera f): Crediamo sia più opportuno offrire, piuttosto che forme di premialità economica (in quanto non è possibile definire a priori la platea degli esercenti interessati e sarebbe un aggravio economico per le casse della Provincia non quantificabile) un riconoscimento istituzionale e di visibilità maggiore a chi compie questa scelta etica, in modo da sostenere un cambiamento culturale.

Art. 4 : Contributi e disincentivi

Comma 3 La legge finanziaria 2014 n.16 del 9 agosto 2013 ha disciplinato la materia e dovrebbe essere già in vigore quanto previsto dall'art. 33 comma 5 lettera b):

"2.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le agevolazioni in materia di IRAP previste dalle leggi provinciali n. 27 del 2010 e n. 25 del 2012 e da altre disposizioni provinciali non si applicano agli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza). Ai suddetti esercizi si applicano, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le aliquote IRAP determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale.";

Inoltre il consiglio della Provincia autonoma di Trento ha impegnato la Giunta provinciale a potenziare il sostegno alle associazioni e alle ONLUS impegnate nelle attività di cura e prevenzione alla dipendenza da gioco d'azzardo anche alla luce di eventuali maggiori entrate fiscali derivanti da iniziative atte a contrastare il gioco d'azzardo. Tale decisione deriva dall'approvazione dell'ordine

del giorno n.437 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 31 luglio 2013 "sostegno al volontariato impegnato nella cura e prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo"

Si richiede pertanto che venga applicato e attuato quanto già previsto dalla normativa vigente e dagli impegni già assunti dalla Giunta.

Art.7 Obbligo dei gestori delle sale da gioco

L'articolo si riferisce esclusivamente ai gestori delle sale da gioco, e non prende in considerazione tutti gli altri esercizi commerciali in cui si gioca d'azzardo (bar con le slot, tabacchini, sale scommesse); sarebbe opportuno estendere gli obblighi previsti per i gestori di sale da gioco anche agli altri esercenti.

Il Comma 5 prevede il termine di un anno per assolvere agli obblighi previsti, ma il comma 2 (divieto di utilizzo ai minori) deve essere applicato immediatamente in quanto norma nazionale (decreto Abruzzo 2009), comunque l'applicazione degli obblighi di cui all'art. 7 potrebbe prevedere tempi più brevi.

Art. 10 Apertura ed esercizio dell'attività

Per quanto riguarda l'opportunità dei comuni di disciplinare le distanze dai luoghi sensibili o ulteriori limitazioni riteniamo, vista l'esperienza di questi anni relativa ai regolamenti comunali, che sia più opportuno che la Provincia emani un regolamento che valga per tutto il territorio provinciale in modo da non creare disparità tra un comune e l'altro e da non mettere i singoli comuni a rischio di ricorsi da parte dei concessionari di gioco d'azzardo, come già ripetutamente accaduto nel corso degli ultimi anni.

Art. 15 Disposizioni finanziarie

La quota pari all'1,5% delle somme annualmente recuperate dalla Provincia dovrebbe essere ripartita equamente tra i soggetti pubblici e del privato sociale con esperienza nell'ambito del gioco d'azzardo patologico.

Il presente documento è stato redatto e condiviso dai seguenti enti sottoscrittori:

Associazione A.M.A.
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Consolida
Associazione Occhio al gioco

Trento, 24 ottobre 2014